

Avv. ANGELO BONITO*Amministrativo – Civile*

Patrocinante dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori

Centro Direzionale – Isola F 12 - Tel. 081-734.55.42 Fax 081-424.73.96 – 80143 NAPOLI

Via Marco Papio n. 15 – Tel. 06-76.96.74.98 Fax 06-88.65.80.42 – 00175 ROMA

E-MAIL: info@studiolegalebonito.it – PEC: angelobonito@pec.studiolegalebonito.it

C.F. BNTNGL62P20F537X - P.I. 03596961213

TRIBUNALE DI LATINA - SEZIONE LAVORO**RICORSO EX ART. 414 E SS. C.P.C.****CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.****PER**

MILONE MARILENA, nata a Sarno (Sa) il 23.04.1966 (cod. fisc. MLNMLN66D63I438C) e residente in 80040 Poggiomarino (Na) alla Via Giacomo Matteotti n. 199, rappresentata e difesa, in virtù di mandato conferito mediante apposizione di procura in calce al presente atto, dall'**Avv. ANGELO BONITO DEL FORO DI NAPOLI** (cod. fisc. BNTNGL62P20F537X – n. iscr. Albo Avvocati Napoli 22035), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in 80143 Napoli al Centro Direzionale – Isola F/12 e che dichiara, ai sensi degli artt. 133, comma III, 134, comma III, e 176, comma II, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax 0817346681 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata angelobonito@pec.studiolegalebonito.it

CONTRO

- 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (cod. fisc. 80185250588), in persona del Ministro p.t. rappresentante legale, con sede legale in 00153 Roma al Viale di Trastevere n. 76/A;
- 2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – DIREZIONE GENERALE** (cod. fisc. 80039860632), in persona del Direttore Generale p.t.rapp.te legale, con sede legale in 80142 Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55;
- 3) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – DIREZIONE GENERALE** (cod. fisc. 97248840585), in persona del Direttore Generale p.t.rapp.te legale, con sede legale in 00144 Roma alla Via G. Ribotta n. 41, tutti domiciliati *ex lege* presso l'**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO** (cod. fisc. 80224030587), sedente in 00186



Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

FATTO

1. L'istante, docente di scuola primaria su posto comune, già iscritta nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), veniva assunta a tempo indeterminato nell'**anno scolastico 2014/2015** (**allegato 1**), con successiva presa di servizio nell'anno scolastico 2015/2016 nella sede di titolarità assegnatale nella Provincia di Milano, presso l'Istituto Scolastico Comprensivo "*Morosini-Savoia*" di Via Emilio Morosini n. 11 in 20135 Milano.
2. La docente, poi, partecipava per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità interprovinciale su **posto comune**, quale prima preferenza, e su posto di **lingua inglese**, quale seconda scelta, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale ai sensi dell'art. 1, comma 108, Legge n. 107/15, in base alle previsioni di cui all'O.M. n. 241/2016 dell'08.04.2016 (**allegato 2**) e del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario e tecnico della scuola per l'anno 2016/2017, anch'esso dell'08.04.2016 (**allegato 3**), e, in particolare, sulla base della **Fase B, sottofase B 1**, prevista dall'art. 6 del predetto Contratto Collettivo, il quale così dispone: *"Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito richiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia"*.



3. All'uopo, l'istante in data 20.05.2016 presentava domanda di mobilità interprovinciale per la scuola primaria, sia su posto comune che su lingua inglese (allegato 4), indicando diverse sedi di preferenza, e, in via prioritaria, gli Ambiti Territoriali 0020, 0025, 0021, 0022, 0023, 0019, 0028, 0018, 0026, 0024, 0012, 0013, 0014, 0017 e 0016 della **Regione Campania**.
4. Successivamente, il Ministero resistente, tramite l'Ufficio Scolastico Provinciale che per legge gestiva le domande di mobilità in relazione alla sede di prima assegnazione del docente, comunicava il punteggio attribuito alla ricorrente, pari a punti 15, ai fini della valutazione della propria domanda (allegato 5).
5. In data 29.07.2016, ovvero allorquando la P.A. resistente pubblicava gli esiti della mobilità interprovinciale della scuola primaria (allegato 6), la ricorrente apprendeva, suo malgrado, che ella aveva ottenuto il trasferimento nella Regione Lazio – ambito territoriale 21 provincia di Latina (allegato 7), ravvisando, al contempo, che **il trasferimento richiesto presso le sedi indicate in via prioritaria nella propria domanda, e, in particolare, numerosi degli Ambiti Territoriali della Regione Campania sopra elencati, veniva ingiustamente concesso a personale docente di scuola primaria, in relazione sia alla tipologia di posto comune che a quella di Lingua Inglese, assunto mediante il piano straordinario assunzionale ex lege n. 107/2015, nonostante detto personale avesse partecipato - come previsto dall'O.M. n. 241/16 e dal C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario e tecnico della scuola per l'anno 2016/2017, entrambi dell'08.04.2016 - ad una fase successiva dei movimenti, e precisamente alla Fase C della mobilità nazionale, come emerge dal qui allegato estratto del bollettino dei trasferimenti** (allegato 8).



6. In particolare, risultavano trasferiti all'esito della Fase C della mobilità i sottoelencati docenti nei diversi **Ambiti Territoriali della Regione Campania** di seguito indicati, che erano stati richiesti quali sedi di trasferimento in via prioritaria dalla **ricorrente, che aveva invece partecipato, quale docente immessa in ruolo alla data dell'01.09.2014, alla Fase B - sottofase B 1 della mobilità, e dunque ad una fase con carattere di priorità** rispetto a quelle successive:

Ambito Territoriale 0025: Botta Anna, Bevilacqua Donatella, Coccaro Rosa;

Ambito Territoriale 0021: Nunziata Giovanna (Lingua Inglese); Portoghese Elsa (Lingua Inglese); Arundine Monica (Lingua Inglese);

Ambito Territoriale 0023: Abate Maddalena; Capacchione Rosa; D'Alessio Francesca; D'Amato Antonietta; Meccariello Rosanna; Metallo Romina; Paoletta Dorian; Salito Angelamaria;

Ambito Territoriale 0026: Giuliano Vincenzina (Lingua Inglese); Lauria Angela (Lingua Inglese); Roscigno Maddalena (Lingua Inglese); Bruno Angela (Lingua Inglese);

Ambito Territoriale 0024: Novi Giuseppina; Rizzi Licia; Salzano Nicoletta; Izzillo Romina (Lingua Inglese); Carinci Graziella; Citro Vincenzina (Lingua Inglese); Di Landro Cristina; D'Aniello Carolina; Desiderio Gina;

Ambito Territoriale 0012: Falvo Martina (Lingua Inglese);

Ambito Territoriale 0013: Barbato Carmela; Colaneri Renata; Capasso Giuseppina; Corso Teresa; Corvino Eleonora; Costabile Ornella; D'Agostino Gemma; De Luca Hilda; D'Elia Raffaella (Lingua Inglese); De Lorenzo Anna; Di Matteo Maria; Di Palma Lidia; Di Santo Anna; Felaco Armando; Furiano Gerardina; Giglio Filomena; Longo Ersilia; Mele Vincenza (Lingua Inglese); Malinconico Luisa; Mangia Concetta; Martuccelli Anna (Lingua Inglese); Nicotera Anna; Puca



Antonietta (Lingua Inglese); Paparella Edvige; Ricciardi Giovanna; Raucci Esterina;
Rossi Anna; Sullo Annamaria; Savino Marilena; Tammaro Concetta;

Ambito Territoriale 0014: Baccari Paola; Baldini Paola; Bencivenga Anna Maria;
Busto Ivana; Cuccaro Lucia; Iaccarino Lucia; Cagnassi Annalisa; Conte Elena;
Capece Anna; Coppola Gianna; Coppola Renata; Carbonari Patrizia; Cirillo
Giovanni; Criscuolo Eugenia; Carotenuto Colomba; Casullo Francesca; Cesarano
Anna; Catalano Castiello Gerardina Antonietta; D'Abbronzio Nunzia; De Cicco
Beatrice; De Falco Mariangelica; De Francesco Assunta; Del Litto Clelia Rita Anna;
D'Alessio Teresa; De Rosa Maria Grazia; D'Urso Annunziata; De Simone
Clementina; De Stefano Marianna; Febbraro Giuseppina; Febbraro Paola; Flagiello
Orsola; Falanga Ilaria; Franco Diana Maria; Fiorentino Loredana; Favente
Concetta; Giugliano Nicoletta; Giugliano Silvana; Galasso Cinzia; Genzardi Monica;
Giordano Alessia; Guerriero Anna; Graziano Rosa (Lingua Inglese); Allocca
Annamaria; La Pietra Maria; Ambrosino Marianna; Mignogna Rosaria; Mennella
Maria Rosaria; Montuori Matilde; Marcone Carmela; Murolo Marianna; Marino
Maria (Lingua Inglese); Merone Nunzia; Mosca Vincenza; Amato Lia; Amato Paola;
Mautone Angela (Lingua Inglese); Nappi Ornella; Ponticelli Rosa; Pepe Teresa;
Pascotto Laura; Piscopo Maria Rosaria; Petrucci Filomena; Aquino Sonia;
Quintavalle Rosanna; Rea Marianna; Rea Maria; Ragozzino Angelina (Lingua
Inglese); Romano Filomena; Romano Margherita; Romano Angela; Rianna
Immacolata; Russo Genoveffa; Russo Anna; Rotiroli Maria Rosa; Orveti Carolina;
Esca Maria; Saggese Raffaella; Esposito Loredana; Esposito Paolo; Spiezia
Giuditta (Lingua Inglese); Sorrentino Maria Cira; Sorrentino Margherita; Tedesco
Ernestina; Trombetta Maria; Tesoro Carmela; Varriale Daniela; Zolfino Clotilde.

7. Nelle more, con nota pec del 24.08.2016 (**allegato 9**) il resistente Ministero



comunicava alla ricorrente l'assegnazione dell'incarico su sede scolastica per il prossimo triennio presso l'Istituto Comprensivo "**Cesare Chiominto**" di Latina, e, successivamente, a seguito delle operazioni di mobilità anno 2017/18, assegnata all'Istituto Comprensivo "**Frezzotti-Ferrarini**" di Via Quarto n. 49 in Latina, ove attualmente presta servizio (**allegato 10**) .

8. Avverso la suddetta disposizione, pertanto, la ricorrente, con istanze in data 11.08.2016 (**allegato 11**) e 01.09.2016 (**allegato 12**), richiedeva l'attivazione del tentativo di conciliazione così come previsto ex artt. 65, comma I, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, e 135 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007, contestando le operazioni di mobilità interprovinciale e chiedendo di essere trasferita in uno degli Ambiti Territoriali della Regione Campania espressi nelle prime posizioni di preferenza della propria domanda di mobilità, dove invece risultava trasferito personale docente di scuola primaria, in relazione sia alla tipologia di posto comune che a quella di lingua inglese, assunto mediante il piano straordinario assunzionale ex lege n. 107/2015, nonostante detto personale avesse partecipato - come previsto dall'O.M. n. 241/16 e dal C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario e tecnico della scuola per l'anno 2016/2017, entrambi dell'08.04.2016 - ad una fase successiva dei movimenti, e precisamente alla Fase C della mobilità nazionale.
9. Il richiesto tentativo di conciliazione, tuttavia, non veniva convocato, per cui la ricorrente si vede inevitabilmente costretta ad intraprendere l'attuale azione giudiziaria al fine di ottenere la declaratoria del diritto al trasferimento in uno degli Ambiti Territoriali della Regione Campania indicati in via preferenziale nella propria domanda di mobilità, considerato, come detto, che sono stati assegnati posti comuni e di lingua inglese di scuola primaria nei medesimi Ambiti richiesti invano



dalla stessa a docenti che invece hanno partecipato ad una fase successiva della mobilità, e precisamente la Fase C, rispetto a quella partecipata dalla ricorrente, cioè la Fase B - Sottofase B 1, avente carattere di priorità, con contestuale condanna del Ministero resistente ad attuare il trasferimento come richiesto, alla luce dei susseguenti motivi di impugnazione in punto di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALLEGATO 1 DEL CCNI CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL COMPARTO SCUOLA DELL'08.04.2016 E DELL'O.M. N. 241/2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 108, LEGGE N. 107/15 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10 CCNL COMPARTO SCUOLA 2006-2009 E SUCCESSIVE SEQUENZE CONTRATTUALI - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI – IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Nella fattispecie in esame, la resistente P.A. ha operato in dispregio alle sopraindicate disposizioni normative. Il provvedimento gravato, infatti, non solo non indica in alcun modo quale sia la necessità dell'assegnazione della ricorrente in una sede tanto disagiata e non richiesta in via preferenziale, ma non indica nemmeno *de relato* la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa.

Siffatto comportamento, pertanto, si rivela illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, *contra legem* e destituito di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tale provvedimento, inoltre, non offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI Mobilità Comparto Scuola 2016/17, per irragionevolezza e illogicità manifesta. Ciò, in aperta violazione dell'art. 10 del CCNL Scuola 2006-2009 e successive sequenze



contrattuali (allegato 13), ai sensi del quale «i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. 2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti».

La discriminazione perpetrata, inoltre, è evidente se si considera che l'istante è risultata assegnataria di un Ambito Territoriale non richiesto tra quelli indicati in via preferenziale in domanda, che sono stati invece assegnati a docenti che hanno partecipato ad una fase di mobilità SUCCESSIVA (Fase C) rispetto a quella concorsa dalla ricorrente (Fase B – Sottofase B 1), in palese violazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016.

In merito, ricorderemo che, ai sensi dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, rubricato "Fasi dei trasferimenti e dei passaggi": «1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre



domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati



secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti



secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30».

Ai sensi dell'allegato 1, sempre del detto CCNI, rubricato "Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo", nell'effettuazione delle Fase B – sottofase B 1, si prevede che: **"Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito richiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia"**.

Nel caso di specie, occorre rilevare che **la ricorrente veniva immessa in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015, come dimostrato dall'allegato contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 08.10.2014, quale docente proveniente dalle graduatorie ad esaurimento (GAE);** per cui la stessa si trovava e si trova fuori dal perimetro della normativa dettata per i docenti assunti con il piano straordinario ex lege n. 107, e **la fase della mobilità da ella partecipata sulla base della O.M. n. 241/16 e de C.C.N.I. mobilità docenti dell'08.04.2016 (cioè la Fase B - Sottofase B1), aveva carattere di priorità su tutte le fasi del piano straordinario di assunzione 2015/2016,** come del resto chiaramente indicato dalla normativa, sia legale che pattizia, qui invocata.



La normativa da scrutinare è prima di tutto quella di cui all'art. 1, comma 108, Legge n. 107/15. La norma in commento testualmente recita: **“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale**, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016** ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente**, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.

La norma è chiara nell'attribuire una vera e propria priorità ai docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015, i quali partecipavano alle operazioni di mobilità territoriale straordinaria potendo richiedere di esser assegnati anche su posti che in precedenza, e provvisoriamente, erano stati attribuiti ai docenti immessi in



ruolo nell'anno 2015/2016, i quali **solo successivamente**, potevano partecipare alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale.

Nello stesso senso, poi, si muovevano anche la normativa di rango regolamentare (O.M. n. 241/2016) e quella di carattere pattizio (C.C.N.I. mobilità docenti 2016), ribadendo la priorità nella scelta dell'assegnazione della sede di lavoro in fase di operazioni di mobilità straordinaria a quei docenti non interessati dal piano straordinario di assunzioni in quanto già immessi in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015, come l'odierna reclamante.

In merito, ricorderemo che, ai sensi dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, rubricato "Fasi dei trasferimenti e dei passaggi": *«1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:*

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della



provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà



secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30».

Così anche, ai sensi dell'allegato 1, sempre del detto CCNI mobilità comparto scuola 2016/17, rubricato "Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo", viene conferita priorità ai docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015 relativamente alle operazioni di mobilità interprovinciale di cui alla Fase B, essenedo gli stessi interessati dalle norme



dettate per la c.d. sottofase B 1 (la sottofase B 2 invece è quella che riguarda i passaggi di ruolo), rispetto ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, cui è dedicata la sottofase B 3. Anche in questo caso, dunque, non v'è chi non veda che **i docenti assunti nell'a.s. 2014/2015 avevano priorità nell'assegnazione della sede di lavoro a seguito delle operazioni di di mobilità interprovinciale rispetto a quelli assunti nell'anno scolastico successivo.**

Com'è evidente, dunque, la normativa regolamentare e collettivistica sopra richiamata ha prima di tutto previsto una priorità tra le varie fasi della mobilità, per cui quella partecipata dalla ricorrente (Fase B) precedeva senz'altro quella (Fase C) cui hanno partecipato i docenti che si sono visti assegnare un Ambito Territoriale di trasferimento invece scelto in via prioritaria dalla ricorrente, e ciò in evidente danno di quest'ultima. Ne è derivato un illegittimo quanto paradossale trattamento di maggior favore ricevuto dai predetti candidati, che sono stati assegnati ad una sede di servizio per cui era stata espressa la preferenza dall'odierna ricorrente con priorità rispetto all'ambito loro assegnato, atteso che essa ha partecipato ad una fase della mobilità, quella B, avente priorità rispetto a quelle successive.

È evidente che l'istante si trova, paradossalmente, penalizzata anche rispetto agli indicati docenti che hanno partecipato alla Fase C della mobilità, come sopra denunciato; ciò in conseguenza di un'assegnazione ad un Ambito Territoriale in aperta violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali, quindi, lesiva di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito che determina gravi ed irreparabili danni all'istante e al suo nucleo familiare.

Pertanto, **si ribadisce che l'assegnazione richiesta nelle sedi indicate in via prioritaria nella domanda di mobilità della ricorrente, e, in particolare, numerosi degli Ambiti Territoriali della Regione Campania sopra elencati, è stata**



ingiustamente ed illegittimamente concessa a personale docente di scuola primaria, in relazione sia alla tipologia di posto comune che a quella di Lingua Inglese, assunto mediante il piano straordinario assunzionale ex lege n. 107/2015, nonostante detto personale avesse partecipato - come previsto dall'O.M. n. 241/16 e dal C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario e tecnico della scuola per l'anno 2016/2017, entrambi dell'08.04.2016, e sulla base dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/15 - ad una fase successiva dei movimenti, e precisamente alla Fase C della mobilità nazionale, rispetto alla quale la fase partecipata dalla ricorrente (Fase B - Sottofase B1) aveva senz'altro carattere di priorità.

Si ravvisa, pertanto, la palese abnormità ed ingiustizia della determinazione di trasferimento della ricorrente, docente di scuola primaria su posto comune, nell'Ambito Territoriale 21 Lazio - provincia di Latina, con sede scolastica per il prossimo triennio presso l'Istituto Comprensivo "Cesare Chiominto" di Latina, in quanto viola le disposizioni normativamente imposte e sancite dal conferente C.C.N.I., vincolante, si ricordi, per gli stipulanti e per gli iscritti.

Da ultimo, ma per questo non meno rilevante, la disposizione che è stata adottata irragionevolmente dalla P.A. procedente non ha tenuto in debito conto le richieste presentate dal lavoratore prima dell'adozione definitiva del provvedimento e nemmeno ha riscontrato il tentativo di conciliazione.

Da tanto deriva l'annullabilità per vizio procedimentale.

Alla luce di tanto, il provvedimento gravato è altresì nullo per violazione e falsa applicazione della sopraindicata disposizione normativa, nonché dell'art. 3 della L. 241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento. Tale provvedimento, infatti, costituisce un gravissimo atto discriminatorio



perpetrato in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, *in primis* dell'art. 3 Cost.

Ed ancora, risulta altresì evidente la violazione dell'art. 97 Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata - a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della pubblica amministrazione - a scrutinio di legittimità costituzionale.

Peraltro, non si mancherà di rilevare che il provvedimento impugnato risulta nullo e/o illegittimo anche sotto diverso profilo, sempre con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost., atteso che nella specie l'Amministrazione resistente ha altresì palesemente violato il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio, infatti, vincola l'Amministrazione Scolastica, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi

Nel caso in questione, il potere assunto dal MIUR nell'applicazione del prefato CCNI, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della Pubblica Amministrazione, e, *a fortiori*, lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Trattasi *sic et simpliciter* di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini,



incidenti sulla loro sfera generale di libertà.

Inoltre, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'Ufficio, perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che ha condotto la P.A. resistente a concludere per il trasferimento del posto spettante alla ricorrente.

Non si mancherà di rilevare, poi, che sono già numerosi i precedenti giurisprudenziali recenti (**allegato 14**) che, sulla base delle suesposte motivazioni, hanno accolto le domande giudiziali proposte da ricorrenti che sono stati pretermessi nell'assegnazione della sede di lavoro più favorevole rispetto ai partecipanti alla medesima fase della mobilità, atteso il mancato rispetto del punteggio ad ognuno di essi assegnato: il che rafforza vieppiù le doglianze della ricorrente che, addirittura, risulta scavalcata nell'assegnazione della nuova sede scolastica da docenti che hanno concorso ad una fase successiva della mobilità rispetto a quella partecipata dall'istante.

Tanto premesso ed esposto, **MILONE MARILENA**, come innanzi generalizzata, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

RICORRE

all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Unico a designarsi, affinché, fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a) **IN VIA PRELIMINARE**, disapplicare, perché illegittimi, tutti i provvedimenti modificativi del rapporto di lavoro, nonché lesivi dei diritti della ricorrente;
- b) **NEL MERITO**, accerare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'assegnazione della ricorrente nell'Ambito Territoriale 21 Lazio – Provincia di Latina su posto comune di scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo “Cesare



Chiominto” di Latina, in virtù della sua partecipazione alla procedura di mobilità ex O.M. Pubblica Istruzione n. 241 dell'08.04.2016 e C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario e tecnico della scuola per l'anno 2016/2017, anch'esso dell'08.04.2016, e, per l'effetto,

- c) accertare e e dichiarazione il diritto della stessa, sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale ai sensi dell'art. 1, comma 108, Legge n. 107/15 - in base alle previsioni di cui all'O.M. n. 241/2016 dell'08.04.2016 e del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario e tecnico della scuola per l'anno 2016/2017, anch'esso dell'08.04.2016 - ad essere assegnata, **anche in soprannumero**, ad una sede di servizio nella **scuola primaria su posto comune, ovvero su posto di lingua inglese**, individuata in osservanza dei predetti criteri, in uno degli **ambiti territoriali della Regione Campania** indicati in via prioritaria nella propria domanda di mobilità (e, precisamente, gli **ambiti 0020, 0025, 0021, 0022, 0023, 0019, 0028, 0018, 0026, 0024, 0012, 0013, 0014, 0017 e 0016**), previo scorrimento degli stessi e nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda stessa, ove risultano invece assegnati docenti che hanno concorso ad una fase successiva di mobilità, Fase C, rispetto a quella partecipata dalla ricorrente, Fase B – sottofase B 1, come indicato al punto 5.) della parte in fatto del presente ricorso, con contestuale condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in solido con le altre Amministrazioni scolastiche resistenti, ovvero ognuna secondo il proprio titolo e competenza, ad attuare il trasferimento come richiesto;
- d) con vittoria di spese e compenso professionale maggiorato del rimborso forfetario del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, in favore degli scriventi legali che si



dichiarano antistatari.

ISTANZA EX ART.151 C.P.C.

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei controinteressati e di conoscere, da parte della ricorrente, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati, ove ritenuto necessario, alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso, o di un suo estratto, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.istruzione.it), nei confronti di “tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero, in relazione **a posti comuni o di lingua inglese nella scuola primaria**, assegnati a seguito delle operazioni di mobilità ex O.M. n. 241/2016, che in virtù dell'accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione e/o subire un pregiudizio”.

In merito, si evidenzia che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente, e già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

IN VIA ISTRUTTORIA

in uno al ricorso si depositano i seguenti allegati:

Allegato 1 – Contratto immissione in ruolo

Allegato 2 – Ordinanza Ministeriale n. 241/2016

Allegato 3 – C.C.N.I Comparto Scuola dell'08.04.2016

Allegato 4 – Domanda mobilità

Allegato 5 – Notifica punteggio

Allegato 6 – Pubblicazione esiti mobilità



Allegato 7 – Notifica assegnazione ambito territoriale

Allegato 7 bis – Assegnazione ambito territoriale Fase B 1

Allegato 8 - Estratto bollettino assegnazioni Fase C

Allegato 9 – Notifica assegnazione sede

Allegato 10 – Istanza conciliazione dell'11.08.2016

Allegato 11 – Istanza conciliazione dell'01.09.2016

Allegato 12 – Autocertificazione sede di servizio

Allegato 13 - Estratto CCNL Comparto Scuola 2006/2009 e successive sequenze

Allegato 14 – Precedenti giurisprudenziali

Allegato 15 – Contributo unificato.

AI SENSI DEGLI ARTT. 210 E 421 C.P.C., inoltre, si chiede che il Giudice, qualora ritenuto necessario, ordini alle resistenti Amministrazioni scolastiche di depositare la documentazione inerente ai docenti in possesso di un punteggio inferiore a quello goduto dalla ricorrente e che hanno concorso per Fase C della mobilità nazionale 2016/2017 ex O.M. n. 241/2016 in relazione alla stessa tipologia di **posto comune o di lingua inglese**, come innanzi specificato, che risultano assegnati negli **ambiti territoriali 0020, 0025, 0021, 0022, 0023, 0019, 0028, 0018, 0026, 0024, 0012, 0013, 0014, 0017 e 0016 della Regione Campania**, indicati dalla ricorrente in via prioritaria nella propria domanda di mobilità.

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL D.P.R. N. 115/02 E SS.MM.II.: il presente procedimento è di valore indeterminabile, per cui lo stesso sconta il pagamento del contributo unificato nella misura dimezzata di €. 259,00*, corrisposti a mezzo marca Lottomatica (**allegato 15**).

Napoli-Latina,

Avv. Angelo Bonito

